Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

(3

PER

D. VINCENZO MARTUCCI

CONTRO

LA REAL CASSA DI AMMORTIZZAZIONE.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

Pag.

Argomento della causa 5

§. 1. Testo della decisione impugnata 7

§. 2. La G. C. civile ben fece quando rigettò la terza opposizione della ricorrente 24

§. 3. Non errò la G. C. civ. quando accolse la domanda del marchese Andreotti relativamente alle somme attribuitegli nel contributo dei duc. 3552 da lui aperto in Calabria 26

§. 4. Le ricompense dovute agli avvocati sono crediti privilegiati nella concorrenza di qualunque altro creditore 28

§. 5. Le ricompense dovute agli avvocati van comprese tra le spese giudiziali - Desse costituiscono un credito privilegiato 33

§. 6. Il privilegio degli avvocati esiste nel fatto - Essi salvarono dai regressi di D. Gaetano, e D. Francesco Abenante gran parte de' beni aviti della famiglia, e non solamente di Barnaba Abenante. 37

§. 7. Nella famiglia Abenante sono fusi i patrimonii di Barnaba, di Emmanuele, e dei loro maggiori - La Real Cassa non ha mai chiesta la separazione dei patrimonii, quindi non può esercitare il suo privilegio 41

Digitized by Google

§. 8. La Real Cassa è divenuta semplice creditrice di Emmanuele - Poco le giova il titolo originario dei 16 di ottobre del 1805 - Essa non ha dimostrato di essere gli olii in disputa prodotto dei fondi di Barnaba, anzi dai documenti risulta il contrario 46
§. 9. Prosieguo dello stesso argomento 49
Conchiusione 53
Testo della decisione de' 20 aprile 1818 55

Digitized by Google

Argomento della causa.

Pervennero nella Real Cassa di ammortizzazione ducati 13028. 99 nell' anno 1826 per effetto di vendite di olii de' fondi Lampa, Caselfo, e S. Caterina (1) eseguite nelle Calabrie a danno degli eredi di Emmanuele Abenante negli anni precedenti.

Più creditori sequestrarono le somme su cennate; e tra questi principalmente figurarono il signor Consultore D. Gaspare Capone; gli eredi di D. Giulio Imbimbo, D. Antonio Starace, e D. Alessio Bucci, dei quali divenne cessionario D. Giuseppe Martucci sin dall' anno 1833, e di cui è erede D. Vincenzo suo nipote.

Comparve nel contributo la Real Cassa di ammortizzazione, che si vantò creditrice del defunto D. Barnaba Abenante in ducati 40000; ma che poi confessò di esserla per soli ducáti 23000; si trassero innanzi ugualmente il marchese D. Pietro Andreotti,

(1) *Fog. 47 della decisione.*

Digitized by Google

gli eredi Morgia e Labonia; infine il conte di Thurn.

Le dispute, che impegnarono le cure del giudice distributore; da poi quelle del tribunale; quindi della G. C. civile; ed ora della Corte Suprema si versarono innanzi tutto a determinare la somma ripartibile, separandola da quelle precedentemente distribuite; in seguito dichiarare a chi mai questo residuo si spettasse; se agli avvocati cedenti, che sostenevano il lor privilegio, ovvero alla Real Cassa, che affermava essere l'unica creditrice di Barnaba.

Da tutti i contendenti gagliardemente si difesero i proprii diritti per modo, che la G. C. civ., ponderando consideratamente tutti i fatti, le deduzioni, ed i titoli delle parti, ai quali facendo buona e retta applicazione della legge, decise lodevolmente tutte le quistioni recate alla sua disamina. Noi che giudichiamo essere il maggior pregio di qualunque lavoro la brevità, ci asterremo dal tessere la narrazione dei fatti, ed esporre l'ordine delle quistioni di diritto; tra perchè su di queste gran luce spande il ragionamento della decisione denunziata, e perchè queste avvertenze ricadranno opportunamente, e come in propria sede nella critica, che faremo de' mezzi di annullamento presentati dalla ricorrente alla censura della Corte Suprema.

Digitized by Google

§. 1. Testo della decisione impugnata.

Quistioni.

1. *È ammessibile l' appello del curatore dell'eredità giacente del conte Thurn?*

2. *Si deve accordare l' intervento in causa al signor Caparelli ed alla signora Mauro?*

3. *Sono ammessibili le opposizioni di terzo per incidente della Cassa avverso la sentenza del tribunale civile di Cosenza de' 28 giugno 1824, e le simili opposizioni prodotte a nome degli avvocati avverso le sentenze, e decisioni relative all' altro contributo di ducati 3054. 15?*

4. *Esistendo già per due dei tre contributi aperti nelle Calabrie sulla somma riunita dei duc. 8146. 64 due giudicati rispettivi; non che la spedizione dei mandati consegnati anche ai creditori ammessi, dee questa G. C. ordinare alla Cassa dei depositi l' esecuzione ed i pagamenti?*

5. *Può la Real Cassa esser pagata del suo credito in preferenza di ogni altro delle somme ritratte dagli olii venduti come frutti dei beni di Barnaba Abenante?*

6. *Nella negativa compete agli avvocati in causa*

Digitized by Google

il privilegio sulle somme residuali del primo contributo del 1820, *ed esistenti tuttavia nella Cassa dei pubblici depositi?*

7. *Essendosi attribuiti agli eredi di Emmanuele Abenante ducati* 1805 *sulli ducati* 3054 *del contributo provocato dalla signora Mauro in Cosenza, può ordinarsene ora il pagamento della detta somma agli avvocati loro creditori?*

8. *Quali provvidenze sugli altri ducati* 3552 *anche compresi ne' detti ducati* 13028. 99 *sui quali trovasi aperto il contributo in Cosenza ad istanza del marchese Andreotti fin dal* 1821?

9. *I terzi opponenti che van respinti per inammessibilità, devono essere condannati alla multa?*

10. *Le multe, e le spese in appello?*

Sulla prima.

Attesocchè la sentenza dei 20 *aprile* 1831 *di cui è appello fu intimata al patrocinatore del conte Thurn a'* 23 *settembre* 1831, *e l' appello prodotto dal curatore segna la data del primo aprile* 1832, *non può dirsi ammessibile, perchè oltre assai ai dieci giorni prescritti coll' articolo* 752 *nei giudizii di contributo, ed oltre pure a tre mesi prescritti coll' articolo* 507

Digitized by Google

leggi di procedura civile. Nè vale al curatore opporre essere il conte trapassato precedentemente alla sentenza, se la di costui morte fu denunziata dopo intimata la sentenza anzidetta. Quindi non può dirsi sospeso il procedere, articoli 336 *e* 338 *leggi di procedura civile.*

Sulla seconda.

Ritenuto per fatto, che i ducati 13028 *esistenti presso la cassa dei depositi, ducati* 11658 *erano stati già distribuiti nel tribunale di Cosenza in tre separati contributi; quindi non rimangono intatti che duc.* 1370. *Ritenuto parimenti per fatto, che in uno dei detti contributi era stato già compreso il signor Capparelli per ducati* 132. 67 *e nell' altro era stata ammessa la signora Mauro per ducati* 932. 28. *Quindi è che di santa ragione si sono essi presentati in questo giudizio, dappoichè bene avrebbero potuto opporsi in terzo caso che si fosse provveduto su quelle medesime somme state loro già attribuite, senza essere stati intesi; articolo* 538 *leggi di procedura civile.*

Digitized by Google

Sulla terza.

Ritenuta eziandio la prima delle due precedenti osservazioni di fatto, è anche da premettersi, che tutti quei giudizii furono precedenti, come avvenir suole ai sequestri presso terzi della Real Cassa, e degli avvocati, o presso l' amministratore giudiziario di Rossano, o presso la cassa dei depositi in Napoli, ma nè la Real Cassa, nè gli avvocati si conformarono in tempo utile alle regole prescritte dal rito pel buono andamento di cotai giudizii. Imperciocchè entrambi non si conformarono al disposto cogli articoli 621 *fino al* 656, *per cui tutto cadde nel nulla, e come non avvenuto. Dippiù la Real Cassa benchè avesse sequestrate a* 19 *ottobre* 1825 *le somme presso l' amministratore Lefosse, quelle erano uscite allora dalle di costui mani, ed erano state anzi distribuite in Cosenza con sentenza de'* 28 *giugno* 1824, *molto meno può dirsi regolare ed efficace l' altro sequestro fatto presso la cassa dei depositi pubblici a* 17 *novembre* 1827 *epoca assai posteriore alla prima. E quel che più nuoce si è che si rimase, e non si fece producente in Cosenza, benchè tardivamente, e trascurò quindi di far parte nel contributo suddetto sui ducati* 5094. 64 *spinto ad istanza del signor Morgia, cosic-*

Digitized by Google

chè lo lasciò correre sino alla sua chiusura diffinitiva, ed alla spedizione dei mandati - Mentre che nell'altro precedente spinto dal signor Andreotti, e nel posteriore aperto ad istanza di Mauro si fece interventrice, ed ha riportata anche delle somme. Gli avvocati poi non fecero sequestro efficace presso la cassa in Napoli prima dei 19 *maggio* 1829 (*non potendosi tener conto del precedente fatto a* 19 *maggio* 1826 *non denunziato, e messo volontariamente nel nulla*) *su cui spingendo innanzi la procedura regolare, ottennero convalida e gli ordini per la distribuzione di tutte le somme con sentenza del* 30 *novembre* 1829, *quando già dal* 21 *aprile detto anno era stato chiuso in Cosenza il ridetto contributo sui ducati* 5094. 64 *aperto ad istanza del detto signor Morgia. Passando inoltre alle regole prescritte nei giudizii di contributo. egli è notevolissimo, che entrambi i terzi opponenti non cominciarono per produrre alcuna opposizione al rilascio delle somme nelle mani dell' usciere, che proceduto avea ai sequestri; nè atto qualunque intimarono ai due creditori istanti sui due verbali dei sequestri. Quindi diritto alcuno non avevano a dovere essere in quello intesi. Nè può addursi da ciò causa d' ignoranza massime nella Cassa, che si era opposta, e fece parte ne' due contributi provvenienti uno dal signor Andreotti, dalla*

Digitized by Google

signora Mauro l' altro. In fine egli è più che chiaro, e preciso il disposto coll' articolo 743 *leggi di procedura civile che regola particolarmente siffatto procedimento in modo assoluto, ed irretrattabile pei creditori, che abbiano fatta opposizione, molto più per chiunque altro, che ancorchè fosse creditore siasene rimasto inoperoso, ed inerte. Se dunque essi non fecero opposizione al rilascio delle somme, se non si resero diligenti a tempo opportuno per far convalidare i pretesi sequestri, non dovevan essere intesi in quei procedimenti. E se non dovevuno essere intesi, non sono ammessibili le loro opposizioni di terzo a quei giudicati, dopo di essere stati chiusi i verbali, e spediti finanche i mandati di liberazione, mandati che nelle mani del comun debitore, e su cui niuno altro concreditore può esercitarvi dritto. Non così fecero i creditori cancorsi nel contributo dei ducati* 5094. 94 *; imperciocchè avuta appena contezza della sentenza di questo tribunale civile dei* 30 *novembre* 1829 *corsero subito, diedero scienza agli avvocati, ed alla cassa della stessa somma già distribuita, ed anzi si opposero di terzo alla detta sentenza, acciò tocche non fossero perchè loro attribuite, e che per una fatalità ritenevansi tuttavia confuse colle altre nella cassa dei depositi, ciocchè mena sempre più alla separazione di quelle dalle altre non ancora distribuite.*

Digitized by Google

Sulla quarta.

Ritenute le precedenti osservazioni, e vantando i creditori concorsi sui detti due contributi chiusi diffinitivamente due rispettivi giudicati, i quali scossi non possono essere da eccezione alcuna. Le somme comprese nei mandati loro consegnati senza ragione si ritengono tuttavia dalla cassa dei depositi, ma devono essere soddisfatte a tutti quei che li conservano a vista della esibizione, che se ne faccia, senza che rimanghino ulteriormente inefficaci, ed infruttuose.

Sulla quinta.

Attesochè non forma dubbio, che la cassa succeduta al Tesoro Reale, ed al Demanio, era creditrice di Barnaba fin dal 1792, *ma è certo egualmente, che morto Barnaba nel* 1802 *i conti furono acclarati nel* 1805 *coi fratelli di lui eredi per circa ducati* 18000, *riconoscendo la creditrice cotesti per suoi debitori. Lo stesso fu stipulato coll' altro atto autentico nel* 1816 *quando messi da banda gli altri, il Tesoro riconobbe per suoi debitori con altra dilazione i soli figli, ed eredi di Emmanuele, sulla cui testa eransi già cumulati quasi tutti i beni della famiglia. A ciò si aggiugne*

Digitized by Google

che non esiste alcun inventario dopo la morte di Emmanuele, cosicchè i beni tutti come da principio stati erano, trovansi perfettamente confusi, e dei quali non si è domandato giammai separazione di patrimonio ai termini dell' articolo 798 *leggi civili. Dritto che anche si prescrive riguardo ai mobili dopo tre anni per l' art.* 800 *delle leggi civili. Finalmente la Real Cassa neppure si è iscritta fra i sei mesi dopo la morte di Barnaba come prescrive l'articolo* 1997 *dette leggi. Ed è tale la confusione dei patrimonii tuttavia esistente, che riuniti, e misti trovansi i beni di Barnaba con quelli di Francesco Abenante di Corigliano, cogli altri della madre signora Malena cogli acquisti di Emmanuele, e colle quote spettanti a Gaetano, ed a Francesco il giovane. Di quì avvenne che fin dal* 1815 *per economia di famiglia tutti i beni trovansi sotto un' amministratore giudiziario nominato dagli interessati, riconosciuto dalli tribunali. Nè su di questi fatti la Cassa ha saputo disconvenire punto, anzi in gran parte da lei medesima dedotti, e sostenuti. Ha solamente assunto, che gli olii venduti provengono unicamente dai beni di Barnaba. Ma ove è la dimostrazione di questo assunto? Com' è possibile altronde di provarlo, se lo stesso genere producono i beni di Lelio, e quei di Barnaba, gli acquisti di Emmanuele, e li provvenuti da Fran-*

Digitized by Google

cesco il vecchio? Niuno osa negare alla Cassa essere creditrice originaria di Barnaba, e di essere preferita sui di lui beni. Ma quali sono cotesti beni? E se i creditori tutti le oppongono la confusione dei patrimonii, la spontanea contrattazione avuta luogo per bene due volte coi di lui eredi, e cogli eredi di Emmanuele senza aver chiesta la separazione, e senza essersi conformata alla legge colla iscrizione fra i sei mesi, bene a ragione per tante madornali omissioni essi sostengono di essere caduta nella perdita della sua poziorità, o privilegio su i beni di Barnaba, molto più su i frutti, che da quelli diconsi prodotti. Quindi per fatto, e per diritto non può la Cassa reclamare sugli olii venduti, o sul prezzo di essi alcuna poziorità. Non avverrà lo stesso certamente, ove fatta più diligente del passato, procurerà legale sperimento dei suoi dritti sulla considerevole massa dei beni, che esistono in Calabria della famiglia Abenante a lei obbligati.

Sulla sesta relativa al privilegio degli avvocati.

A prescindere, che le leggi, e gli usi di tutte le nazioni colte hanno negli avvocati riconosciuto cotal nobile uffizio, che col venerato nome di patroni anche

Digitized by Google

li chiamarono; e sotto la distinta voce di onorario il premio loro dovuto indicarono; ed in segno della vittoria riportata, quasicchè dal campo reduci il palmario pure ad essi attribuirono. Una cosa è stata da tutti per certa conosciuta, ed è che indispensabile, e necessaria l'opera, ed il sacro loro uffizio è stato reputato, e creduto. Di tanta verità ne fan fede fra noi la onorevole costituzione del Re Roggiero Advocatorum officium - *E questo attributo generalmente riconosciuto annoverar fece cotal opera, e l' importo di tali fatiche tra le spese giudiziarie forsi la prima, senza cui la tela, e il giudizio caminar non potrebbe al suo compimento. Così cominciò ad opinare l' Ubero nelle sue prelezioni al titolo dei digesto. Qui potiores in pignore, e molti interpetri ragionatori, che lungo sarebbe a nominarli. Così finalmente scorgesi aver dichiarato le nostre leggi in vigore cogli articoli* 960, 1970, 1974, *e* 1989 *leggi civili dando in conseguenza a questi obblighi quella stessa preferenza accordata alle altre spese giudiziarie su qualunque altro creditore. Di fatti sempre che alle nostre leggi è toccato di parlare delle spese giudiziarie, sempre non hanno mancato mai di noverare in esse immediatamente gli onorarii, e gli emolumenti dovuti agli avvocati, ed ai patrocinatori, tanto il pendio e lo spirito loro è da tai principii animato,*

Digitized by Google

è spinto. Così hassi dalle leggi dei 15 luglio 1809, quando organizzar si volle la camera degli avvocati. E su gli stessi riflessi camina l'altra di ottobre 1827, relativa alla tariffa delle spese giudiziarie; principii riconosciuti tanto, quanto è certo che l'osservanza si vede inculcata da Ministeriale portante la voce del Re, N. S., onde in ogni sentenza, o decisione pronunziando sulle spese, non si ometta la condanna del premio dovuto all'avvocato vittorioso come parte essenziale di esse. Or se lo spirito, e le concorde mire della presente legislazione annoverano tra le spese giudiziarie indispensabili, e necessarie anche il compenso dovuto all'avvocato, e queste preferite ad ogni altro con privilegio, come si potrà niegare agli avvocati in causa quel privilegio da essi reclamato sul prodotto di beni difesi, e salvati agli eredi di Emmanuele Abenante? Ed ei non vale ciò che si dice della Cassa cioè che niuno beneficio ne ha tratto il di lei credito dall'opera loro per essere al debito obbligati, Emmanuele, Gaetano, e Francesco, come eredi di Barnaba, quasi che chiunque di essi ottenuti gli avesse, ciascuno come obbligati solidale era tenuto alla soddisfazione per lo strumento del 1805. Ma a ciò rispondesi dagli avvocati in fatto, che la Cassa non ha fatto uso del detto titolo del 1865; ma sibbene di quello del 1816, in cui i soli

Digitized by Google

eredi di Emmanuele difesi, e vittoriosi nel 1818, *si obbligarono al pagamento a favore del Tesoro dei ducati* 18000. *Ed è perciò che alla eredità di Emmanuele sua debitrice giovamento sommo apportarono colle loro fatiche rimuovendo gli ostacoli, e le pretensioni di Francesco il giovine, e di Gaetano, i cui debiti ingenti, ed anteriori assorbiti avrebbero il di lui patrimonio, e sotto questo rapporto il fatto è pur contrario al di lei assunto, e la Cassa non avrebbe trovato ove pagarsi.*

Sulla settima.

Ha la G. C. considerato, che comunque gli avvocati un diritto certo, ed esecutivo vantassero per l'atto autentico del 1819, *contra gli eredi di Emmanuele Abenante, non possono per patto esercitarlo, e prendere in vece loro quei ducati* 1805, *che ad essi furono attribuiti nel contributo sui ducati* 3052, *senza sentirli non già in questo giudizio, ma in linea di sequestro presso terzo - Potrà solo ordinarsi, che la detta somma non sia amossa senza sentirli.*

Sulla ottova.

Attese le presenti osservazioni, e non essendovi dubbio che fra i ducati 13028, *assistenti in deposito*

Digitized by Google

sianvi, i ducati 3552, dell' altro contributo aperto ad istanza del marchese Andreotti, tuttavia pendente nella G. C. civile di Catanzaro, la quale ha pronunziata anche interlocutorlamente fra le parti. Che il marchese Andreotti col suo atto dei 26 aprile 1830, opponendosi al contributo aperto in Napoli sugli interi ducati 13028, non ebbe in oggetto altro che dare scienza ai creditori concorsi di quella dipendenza, onde la stessa somma non rimanesse avvolta in due separati giudizii. È quindi regolare di accogliere le sue dimande, acciocchè sciolta la detta somma dei detti duc. 3552 da ogni altro ligame, dipender debba da quella sola G. C. che trovasene impadronita da molto tempo.

Sulla nona.

Attesochè le leggi di rito coll' articolo 543, percuotono coll' amenda non minore di ducati 12, gli opponenti in terzo, anche nel caso che la opposizione sia dichiarata inammessibile come avviene nelle due poste pocanzi a disame. Quindi non possono entrambi gli opponenti evitare la condanna.

Digitized by Google

Sulla decima.

Attesochè le parti scambievolmente succumbono, e l'appello a nome del curatore del conte Thurn non è stato rigettato ma dichiarato inammessibile. Quindi non dovuta la multa, e le spese possono rimanere compensate.

Per tali motivi.

La G. C. civile pronunziando diffinitivamente sugli effetti della contumacia riunita con decisione dei 10 *febbrajo corrente anno nello interesse di tutte le parti, annulla gli appelli, e la sentenza di cui è appello; e con novella decisione distinguendo, e separando le somme in controversia, decide, ordina, e dichiara quanto siegue.* 1. *Dichiara inammessibile l'appello prodotto dal curatore dell' eredità giacente del conte di Thurn.* 2. *Ammette interventori in questa causa il legale signor Caparelli, e la signora Mauro madre, e tutrice della minore Serafina Abenante, dandone all'uopo atto alle parti per le provvidenze rispettive, che saranno spiegate qui appresso.* 3. *Dichiara inammessibile tanto l'opposizione di terzo per incidente prodotta, a nome della Reale Cassa avverso la sentenza del Tribunale civile di Cosenza de'* 28 *giugno* 1824, *relativa al contributo*

Digitized by Google

ivi aperto sulli ducati 5094. 64, *quanto l' altra simile opposizione di terzo prodotto da parte degli avvocati coll' atto dei* 19 *ottobre ultimo, relativo all' altro contributo sulli ducati* 3054 *chiuso diffinitivamente nello stesso Tribunale, senza che però tale dichiarazione rechi loro pregiudizio sulli ducati* 1805 *parte dell' anzidetta somma attribuiti in quella distribuzione agli eredi di Emmanuele Abenante come sarà spiegato qui appresso.* 4. *Senza arrestarsi all' eccezioni della Real Cassa, e degli altri creditori, che rimangono rigettate, dichiara che si appartengono con privilegio ai detti avvocati signori Capone, Starace, Imbimbo, Bucci, Grimaldi, e per esso al signor marchese D. Filippo Petrone di lui cessionario li ducati* 1370. 65, *residuali del deposito pervenuto nella Real Cassa in novembre del* 1820, *al cui effetto ordina, che la Real Cassa ad essi paghi i detti ducati* 1370. 65, *in conto dei loro averi contro gli eredi di Emmanuele Abenante, la quale somma sarà poi ripartita tra loro in proporzione delle rispettive quote determinate nell' atto autentico del* 1819. 5. *Accogliendo inoltre le dimande dei signori Morgia, Sollazzi, Castriota, Candia, Andreotti, d' Aquino, e Capparelli, interessati nel terzo contributo per ordine di data sulli duc.* 5094, 64 *chiuso diffinitivamente nello stesso Tribunale civile di*

Digitized by Google

Cosenza ai 21 *aprile* 1829, *ordina che la stessa Cassa dei depositi giudiziarii paghi a ciascuno di essi le somme contenute nei rispettivi mandati rilasciati dal detto Tribunale civile.* 6. *Accogliendo del pari le dimande di D. Concetta Mauro nella qualità anzidetta, relative al quarto contributo sulla somma di ducati* 3084, *a di lei istanza finalizzato nel ridetto Tribunale civile a* 28 *ottobre* 1830, *ordina eziandio, che la stessa Real Cassa paghi alla divisata signora Mauro i duc.* 932,08 *a lei attributti, e paghi ugualmente le altre somme ai creditori concorsi in quel contributo, secondo i rispettivi mandati del ridetto Tribunal civile di Cosenza. E fa salvo all' uopo ai mentovati signori avvocati il diritto di far valere le loro ragioni come per legge in linea di sequestro presso terzi sulli ducati* 1805, *attribuiti in quella distribuzione agli eredi di Emmunuele Abenante loro debitori; rimanendo intanto sospeso ogni pagamento a prò dei medesimi, e ciò in corrispondenza di quanto trovasi disposto col capo terzo della presente decisione.* 7.° *Ordina finalmente, che i creditori concorsi nel giudizio di contributo aperto in ottobre del* 1821, *in Cosenza ad istanza del marchese Andreotti sulli ducati* 3552 (*i quali rimangono interamente separati da questo giudizio*) *ritornino nella stessa G. C. civile di Catanzaro, ove pendono gli appelli, ed ivi facciano*

Digitized by Google

valere le rispettive ragioni, come per legge. 8. Condanna la detta Real Cassa all'ammenda di ducati 12 non che gli avvocati anzidetti a simile ammenda a beneficio del Real Tesoro ai termini dell' articolo 543, leggi di procedura civile. Le multe in appello non dovute. Le spese tra tutte le parti compensate.

La Real Cassa altamente si querela del deciso dei giudici del merito, comunque protestiamo, che dalla lettura accurata del suo ricorso non siamo giunti a ben conoscerne il perchè. Del resto sembra, che i suoi richiami possano ben partirsi in due classi, quanto al rito cioè, e quanto al merito.

I primi risguardano la sua opposizione di terzo rigettata, e l'ammessione della domanda del marchese D. Pietro Andreotti.

I secondi van divisi in due proposizioni subalterne; vale a dire, che gli avvocati non avevan difeso le cose, sopra le quali esercitar volevano il privilegio; e che la Real Cassa per essere creditrice di Barnaba doveva prendersi tutto, poco importando che il patrimonio di costui fosse confuso con quello di Emmanuele e degli altri individui di questa famiglia.

Noi assumiamo la confutazione completa degli enunziati principii; comechè li riputiamo smentiti nel fatto; proscritti dalla legge.

Digitized by Google

§. 2. La G. C. civile ben fece quando rigettò la terza opposizione della ricorrente.

La G. Corte civile, separando il certo dal disputabile avvertì, che avevano avuto luogo in varii tempi nei tribunali di Calabria quattro contributi; il primo aperto, e recato al suo termine diffinitivo dai signori Morgia sopra ducati 5694, sin dall'anno 1824; il secondo, ed il terzo promossi dal marchese Andreotti e da D. Concetta Mauro, ed il quarto del sig. D. Camillo Cacace, ne'quali la Real Cassa era concorsa, e vi era stata pur collocata. Ond'è che non rimanevano disponibili degl'interi duc. 13028.99, che soli duc. 1370.65, i quali costituivano il tenue compenso di tante cure e di tanti desiderii.

Non le sfuggì del pari, che la Real Casa aveva lasciato correre il contributo dei ducati 5094 senza produrre i titoli in Cosenza, mentre l'opposto aveva praticato per le susseguenti ripartizioni.

Ebbe anche la G. C. civile presente il testo degli articoli 700 e 743 delle LL. di rito civile, i quali chiaramente dispongono che per far parte di un contributo bisogna, che i creditori della parte pegnorata facciano opposizioni sul prezzo della vendita. *Le loro opposizioni* (seguita l'articolo) *ne esprimeranno i mo-*

Digitized by Google

tivi, e saranno notificate al creditor pegnorante ed all' usciere, ovvero ad altro uffiziale incaricato della vendita colla elezione del domicilio nel luogo dove sarà fatto il pegnoramento, qualora l' opponente non sia domiciliato in esso: IL TUTTO SOTTO PENA DI NULLITÀ RIGUARDO ALLE OPPOSIZIONI, *e dei danni ed interessi contro l' usciere, se vi ha luogo.*

La Real Cassa non curò mai di adempiere al voto di questo articolo, anzi lasciò trascorrere tant' oltre le cose, da non far neanche produzioni nelle mani del giudice collocatore in Cosenza. Non essendo essa opponente al prezzo nei modi legittimi, non doveva venir citata nel contributo; e se non aveva il creditore istante questo dovere, mancava in lei il diritto a dover essere intesa; e per conseguente non poteva in progresso di tempo opporsi a quel giudicato, al quale non doveva, nè poteva prender parte.

Oltre a questi argomenti gagliardissimi, da' quali non potrà sciogliersi la ricorrente, sta contro di lei un' altro particolare anche più funesto a suo danno. Essa fu sequestrante nel 1825, dunque il diritto ad essere citata ed intesa le nacque in quest' epoca. Per opposto il contributo dei ducati 5094 fu aperto nel 1824; dunque non doveva essere citata, anche perchè il suo diritto a concorrere in contributo non erasi per ancora verificato.

Digitized by Google

Se così stan le cose, non sa intendersi in qua modo, e per qual motivo la G. C. civile doveva accogliere la sua terza opposizione portata contra la sentenza del 1824 del tribunal civile di Cosenza, che distribuì quelle somme. Gravame, che attese le circostanze di fatto sino ad ora riferite è in contrasto aperto cogli articoli, che la ricorrente invoca per sostenerlo, volgendoli fallacemente alla sua tesi.

§. 3. Non errò la G. C. civ. quando accolse la domanda del marchese Andreotti relativamente alle somme attribuitegli nel contributo dei duc. 3552 da lui aperto in Calabria.

Per cronologia di date, viene il contributo dei duc. 3552 in secondo luogo, anche aperto nei tribunali di Calabria a cura del marchese D. Pietro Andreotti.

Costui pretendeva di esercitare un privilegio sul danaro ripartibile, appunto perchè diceva di essere stato l'antico avvocato abituale del defunto D. Barnaba Abenante.

Queste dispute vennero sì lungamente protratte, che sino ad ora non sono state definitivamente decise. Allorchè i cedenti di Martucci procurarono la distribuzione degl'interi ducati 13028. 99 quì in Napoli nell'anno 1830, fu sollecito il marchese Andreotti di

Digitized by Google

manifestar loro con atto de' 26 di aprile di quell'anno, notificato nel termine utile a produrre i rispettivi titoli, che di questi era senza, perchè impegnati ne' giudizii, che si agitavano davanti alla G. C. civile di Catanzaro; e che d' altronde la somma di duc. 3552, doveva venir sottratta alla presente distribuzione per formare il suggetto d' identiche provvidenze dei tribunali di quella provincia.

La G. C. civile, quando accolse le domande del marchese fu certamente consentanea a se medesima; alla legge, e compartì giustizia a chi n' era meritevole. Tosto che le somme reclamate da costui erano state in parte distribuite, ed in parte rimase in serbo per divenir poi prezzo della vittoria nello scontro del privilegio da lui preteso; come mai poteva la G. Corte chiudere gli orecchi per non ascoltar le sue voci, e pervertire la sua coscienza per non accogliere le sue domande? Fece perciò quello che far doveva: rinviò la disamina delle varie quistioni promosse ad occasione del ripartimento di questa somma ai tribunali di provincia, davanti ai quali pendevano indefinite tuttora. Non sappiamo scorgere per qual verso la G. C. civile per questa parte siesi macchiata di tali vizii da meritare la censura della Corte Suprema.

Digitized by Google

§. 4. Le ricompense dovute agli avvocati sono crediti privilegiati nella concorrenza di qualunque altro creditore.

Per antica legge doppio era il privilegio attribuito agli avvocati sul patrimonio dei suoi clienti: il generale cioè, e lo speciale.

Il primo moveva da un responso di Paolo giureconsulto (1), il quale può ben dirsi il principio regolatore della materia. *Plane sumptus causae*, (egli dice) *qui necessarie factus est*, SEMPER PRAECEDIT : NAM DEDUCTO EO BONORUM CALCULUS SUBDUCI SOLET.

Ed a questo chiarissimo luogo di legge, il quale concede a qualunque spesa giuridica uu precipuo toglimento; caso che ben si adagia coll' argomento, che trattiamo, comechè non vi possa esser mai spesa giuridica, nè più necessaria, nè più onorevole, quanto gli emolumenti dovuti all' avvocato per la difesa, che egli ne assunse, può ben congiugnersi la legge ultima §. 9 *Cod. de Jure deliberandi*, mediante la quale l' Imperator Giustiniano conferma il responso di Paolo, anzi lo estende a tutte le spese sofferte per la formazione dello inventario, per la insinuazione del testamento, e per le spese funebri.

---

(1) *L.* 8 *ff. Depositi.*

Digitized by Google

Il secondo trae le sue origini da una nobilissima risoluzione compresa nelle leggi 5 e 6 *ff. qui potiores in pignore, vel hypotheca habeantur*, concepita in questi termini:

Interdum posterior potior est priori: utputa si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit: veluti si navis fuit obligata, et ad armandam eam rem, vel reficiendam ego credidero. HUIUS ENIM PECUNIA SALVAM FECIT TOTIUS PIGNORIS CAUSAM.

Da questo testo evidentissimo ragionevolmente si è desunta la teorica renduta inconcussa nella scuola, e nel foro, che agli avvocati i quali difesero, o ricuperarono ai loro clienti una cosa qualunque competa il privilegio nel concorso di qualunque altro creditore, perchè, se non col danaro, con l'opera e col sudore *salvam fecerunt totius pignoris causam.*

Ecco la massima dell' esercizio del privilegio *super re defensa vel recuperata*, la quale precisamente nella nostra causa incontra la sua applicazione, sì come altrove dimostreremo.

Per amore di brevità trascegliamo, tra le tante, le dottrine di BALDO tra gli stranieri, di SORGE tra gli scrittori patrii, rimandandone i lettori di queste pagine al lungo catalogo, che ne indichiamo nel margine di questo breve lavoro, ove mai si volesse diffusamen-

Digitized by Google

te conoscere della materia, che di presente ne occupa.

Il primo insegna (1). *Quia glossa aequiparat causam studiorum doti, collige duo argumenta: I. quod sicut valet donatio inter patrem et filium in potestate causa studiorum, sic in dote: II. collige quod in eadem die promissum est salarium doctori, actumque est aliud debitum,* QUOD DOCTOR DEBET PRAEFERRI IN SUO SALARIO, SICUT MULIER IN SUA DOTE.

Lasciò scritto il secondo (2). HABENT IDEM PRIVI-

---

(1) *In L. 1 ff. soluto matrimonio,*
adde: *Bartolum in dict. Leg.*
Brunemannum iu Pand. L. 8 depositi.
Rebuffum. Tract. de privilegiis Scolar. n. 154.
De privilegiis universit. cap. 118 ed altri molti.

(2) *Jurisprud. Forens. tom.* 1 *pag.* 121 *n.* 72.
adde: *Carolum Anton. de Luca. Animadversion. in Gratian. in cap.* 257 *n.* 12 *et sequent.*
Gizzium. Observat. ad decis. Capyc. decis. 175 *L.* 2 *num.* 53.
Riccium. Prax. civ. to. 1 *pag.* 8 *n.* 28, 29 *et tom.* 4 *pag.* 125 *n.* 4.
Gaitum. Tract. de credito. Cap. 4 *quaest.* 11 *a numero* 1566 *ad n.* 2015.
De Rosa. Prax. Civ. decret. Cap. 1 *n.* 57, 88.
Salgadum. Labyrintus. credit. part. 3, *Cap.* 9, *n.* 18, 19.

Digitized by Google

LEGIA INTER OMNES CREDITORES EX CAUSA STUDII SALARIA ADVOCATORUM, DOCTORUM ec. ec. *et aequiparantur fisco ac doti; et sicut fiscus et dos in pluribus casibus tacitam habent hypothecam a iure inductam, ita et dicta advocatorum salaria.*

Ciò per antica legislazione: volgiamoci ora alla vigente, e non la ritroveremo diversa da questi principii.

L'articolo 1970 delle leggi civili inteso a classificare i privilegi generali sopra i mobili, ossieno i crediti privilegiati sulla generalità dei mobili, pone in primo luogo LE SPESE GIUDIZIALI.

Segue l'altro 1973 e dichiara che i privilegi contemplati nell'articolo 1970 si ESTENDONO SOPRA I MOBILI E GL' IMMOBILI.

L'articolo 1984 infine prescrive che se nel caso di mancanza, o insufficienza di beni mobili, i suddetti crediti privilegiati si presentino, per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso dei creditori privilegiati del medesimo, i pagamenti si eseguiranno coll' ordine seguente:

I. LE SPESE GIUDIZIALI.

Questo stesso privilegio vedesi altresì conservato nel caso di beni sottoposti a vincolo di maiorasco, giusta il prescritto coll' articolo 970 delle leggi civili: *I successori ai maioraschi* (sono parole della legge)

Digitized by Google

sono obbligati a pagare i seguenti debiti dei loro antecessori, pe' quali i creditori s' intendono aver privilegio su le rendite del maiorasco:

I. Le spese giudiziali.

Lo stesso privilegio vien rispettato anche dal Fisco in concorso delle pure ricompense dovute all'avvocato, sì come dichiara l'art. 1989 delle leggi civili allogato nella sezione, in cui si occupa il legislatore dei diritti del Tesoro pubblico per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia.

Il privilegio (del tesoro pubblico), dice l'articolo, *conservato colla iscrizione in tempo utile non potrà recar pregiudizio.*

1.° Ai privilegi designati negli articoli 1970, e 1972.

4.° Alle spese fatte per la difesa personale del condannato.

Dunque le spese giudiziali sono privilegiate, sia sopra i mobili, sia sopra gl' immobili, anche in concorso coi crediti del Tesoro pubblico, che al certo sono privilegiati ancor' essi.

Or noi mostreremo, che le ricompense degli avvocati, essendo essenzialmente spese giudiziali, debbano esigersi con privilegio, ponendo in disparte per poco, che nel fatto è manifesto il privilegio sopra la cosa fatta salva, ossia sopra il danaro caduto in distribuzione.

Digitized by Google

§. 5. Le ricompense dovute agli avvocati van comprese tra le spese giudiziali - Desse costituiscono un credito privilegiato.

Le leggi di tutti i tempi, e di tutte le nazioni han concordemente reputato utile, necessario, e nobile l'ufficio dell' avvocato nella difesa delle cause. Molti provvedimenti sparsi nel gran volume del digesto e del codice depongono infallibilmente di questa verità; come pure i patrii statuti irrevocabilmente la confermano.

Ruggiero Re primo di Napoli nella sua costituzione *advocatorum officium* parla coerentemente alla causa nostra.

Advocatorum officium, egli dice, *qui dubia dirimunt facta causarum*, *non tam utile*, QUAM NECESSARIUM REPUTANTES *nostris constitutionibus duximus inserendum*.

Da queste massime adottate dalle nostre leggi imperanti, cioè dell' opera necessaria degli avvocati, che si adibiscono dalle parti (1) ne consegue, che gli

(1) *Art.* 470 §. 9 *e* 10. *art.* 559, 581 *LL. di proc. civ.*
Art. 56 §. 8 - *Art.* 119, 130, 131 *del decreto di tariffa del dì* 31 *agosto del* 1819.
Art. 825, 1442 *LL. CC.*

Digitized by Google

onorarii ad essi dovuti vadano compresi tra le spese giudiziali.

E nel vero sarebbe un bel tratto di riscaldata fantasia; quanto bizzarro, altretanto assurdo l'ammettere l'ufficio necessario dell'avvocato nel giudizio, e poi escluderne le ricompense dalle spese del medesimo.

Ulrico Ubero (1) discute magistralmente la materia ed insegna, che *non minus saepe quaesitum est*, IN SALARIA PROCURATORUM ET ADVOCATORUM, *qui circa conflictum creditorum occupati fuerunt, causasque singulorum egerunt*, INTER SUMPTUS IUDICIALES COMPUTANDA FORENT. DIU FREQUENTERQUE ID ITA IN FORO NOSTRO SERVATUM FUISSE CONSTAT.

Noi non dissimuliamo, che l'articolo 1970 §. 1 delle leggi civili, mentre un ampio privilegio concede alle *spese giudiziali*, non dichiara, nè spiega in che mai queste consistano.

Il silenzio della legge non è una ragione convincente, e tantomeno un motivo plausibile per suggerire un pretesto per calunniarne il precetto.

Il Grenier (2) sul proposito avverte, che sebbene

---

(1) *Praelectiones. in tit. ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur num.* 5.

(2) *Traité des privileges. Part.* 1 *chap. IV* §. 1 *n.* 300.

Digitized by Google

la legge non abbia dichiarato, che mai s' intenda per *spese giudiziali*, nulladimeno queste *sono state sempre determinate dall' uso e dalla giurisprudenza, nè può dubitarsi, che il legislatore non siesi spiegato secondo le medesime idee* - Questa dottrina è sostenuta a parer nostro dalle LL. 26 e 28 *ff. de legibus*, dove è detto, che le nuove leggi s'interpretano col soccorso delle antiche, quantevolte non sievi ripugnanza tra loro.

Or non potendo consultar noi le viete ordinanze francesi sul proposito, dirigiamo le nostre investigazioni sopra gli statuti ed atti legislativi usciti alla luce, e che imperarono sin dal 1809 presso di noi.

Pria di questo anno i tribunali ordinari, davanti ai quali le quistioni si ventilavano, regolavano la tassa delle ricompense spettanti agli avvocati.

Nel 15 di luglio di quell'anno stesso fu istituito un collegio di uomini di legge, cui si impose il nome di camera di disciplina. Principale attributo di questa novella magistratura fu quello di dare avviso (1): *nelle difficoltà, che sorgono nel tassare* LE SPESE GIUDIZIARIE, ED IL COMPENSO DOVUTO AGLI AVVOCATI ED AI PATROCINATORI.

---

(1) *Art.* 1, 5, 20 *della legge de'* 15 *luglio* 1809 *sullo stabilimento ed organizzazione della camera di disciplina.*

Digitized by Google

Nel 23 di gennaio del 1810 comparve un decreto contenente la tariffa delle spese per le diverse giuridizioni del Regno; e dopo la riforma della legislazione patria nell'anno 1819 venne in luce la tariffa de' 31 di agosto.

Con Reale rescritto de' 26 novembre del 1826 la sapienza di Francesco I. promise una legge regolatrice di tal materia; alla cui promessa attese puntualmente col Real decreto de' 12 di ottobre del 1827, nell' articolo 9 del quale testualmente sta detto, che *nella tassa delle spese entreranno sempre* LE RICOMPENSE DELLE FATICHE DELL' AVVOCATO.

Nè la giureprudenza anteriore è stata discrepante da queste massime, come lo attesta il classico arresto renduto dalla Corte Suprema nella causa del barone Magliano col duca di Campagna, e molti altri esempii di cose similmente giudicate, che per sobrietà tralasciamo (1).

---

(1) Queste massime si applicarono dalle Corti di appello del Regno, come nelle cause di D. Carlo Vanderlick coi creditori di Bosco: tra gli Avvocati de Rogati e Beltrano coi creditori del Monte Invitti: tra D. Bernardo Auriemma coi creditori di Basciano: tra l' avvocato D. Giuseppe Rizzi e la duchessa di Casalnuovo: tra D. Pietro Ravelli, D. Raf-

Digitized by Google

§. 6. Il privilegio degli avvocati esiste nel fatto - Essi salvarono dai regressi di D. Gaetano, e D. Francesco Abenante gran parte de' beni aviti della famiglia, e non solamente di Barnaba Abenante.

La notizia dei veri fatti, che ritraggono nel loro sincero aspetto le fatiche spese, e le vittorie riportate dagli avvocati, dei quali è cessionario il nostro cliente è di supremo momento per facilitare lo scioglimento delle obbiezioni opposte dalla ricorrente, per combatterle; per rovesciarle; per spegnerle.

Il vasto patrimonio della famiglia Abenante di Rossano, non è mai consistito come la Real Cassa ha fallacemente, ed ostinatamente supposto nei beni solamente da Barnaba rimasi a suo fratello Emmanuele; ma per contrario si componeva, e si compone di presente delle eredità di Lelio Abenante il vecchio; di Serafina Malena; di Francesco Abenante seniore da Corigliano; di Paolo, di Giuseppe, di Cesare, e di Ottavio Abenante; dei beni di Barnaba; di quei propri di Emmanue-

---

faele Volpicelli ed i creditori del principe di Fondi; e nella stessa collocazione co' medesimi creditori le cause dei sig. avvocati D. Domenico Cassini, D. Gerardo Gorgoglione, e D. Giacinto Troyse.

Digitized by Google

le, e dei particolari acquisti di costui; in fine dei beni di D. Gaetano e di D. Francesco iuniore.

D. Gaetano ha sempre soffiato sul fuoco della discordia per accenderlo, e distruggere così la fortuna di suo fratello Emmanuele, tentando per via di giudizii di spogliarlo di quanto dagli ascendenti e da Barnaba aveva raccolto. Questi otto fratelli, cioè Barnaba, Emmanuele, Cesare, Giuseppe, Ottavio, Paolo, Francesco, e Gaetano, avevano ciascuno di loro dei diritti sul retaggio de'loro maggiori e dei rispettivi fratelli; sia per propria chiamata, sia per virtù di rinunzia, sia in fine per altre ragioni e modi abili a trasferire in altri la proprietà.

Gaetano insorse il primo contro le eredi dal suo fratello Emmanuele, muovendo loro fierissima lite, nella quale non invidiava soltanto la successione di Barnaba, ma comprometteva le proprietà dei molti beni a costoro pervenute, non pur da Barnaba, ma sì bene dagli altri fratelli, e dai defunti ascendenti, dei quali abbiam di sopra ragionato, ed indicato anche i nomi.

Gli avvocati protessero e difesero felicemente alle figliuole di Emmanuele tutte queste masse di beni procedenti da tante origini, preservandole dagli attacchi di D. Gaetano. Dunque gli avvocati non salvarono alle loro clienti i soli beni di Barnaba, ma salvarono l'in-

Digitized by Google

tero opulentissimo patrimonio di tutta la famiglia Abenante, nel quale son fusi quelli di Barnaba, di Lellio il vecchio, di Francesco Seniore, di Serafina Malena, di Ottavio, di Giuseppe, di Cesare, e di Emmanuele Abenante.

Queste cose luminosamente vengono deposte dal giudicato de' 20 di aprile del 1818, che impose fine a tante dispute, e che per onor del vero abbiamo annesso sulla fine di questa memoria, e che pure fa parte delle narrative della decisione impugnata.

Il titolo creditorio degli avvocati anche contiene tutte queste particolari circostanze di fatto, e la solenne concessione del privilegio al di lor credito per aver salvati tanti retaggi alle loro clienti (1).

Gli avvocati perciò godono dello esercizio del loro privilegio nel concorso di qualunque creditore anche di Barnaba, mentre i beni salvati non eran proprii di costui soltanto, ma per opposto dei suoi maggiori, dei quali non vi è alcuno creditore, che sia presente nel giudizio.

Queste capitali e decisive deduzioni accompagnate dalla forza del giudicato del 1818, già comunicato di unita ai titoli presso gli atti del contributo, vennero in-

(1) *Fog.* 10 *ed* 11 *della decisione impugnata data alle stampe.*

Digitized by Google

timate al patrocinatore della Real Cassa (1), che serbò sopra di questi importantissimi fatti profondo silenzio, senza rendere veruna risposta; il che sicuramente importa di averli ritenuti come veri.

Intanto la Real Cassa non ha mai osato di predicarsi creditrice dei seniori della famiglia Abenante, ma dice soltanto di esserlo di Barnaba, locchè non si nega da alcuno. Con tal carattere oppugnando il privilegio degli avvocati, non può farsi scudo delle consuete difese; proposte davanti ai giudici di merito, e che ripete ora nella Corte Suprema, cioè insistendo sull'avere gli avvocati salvata alle figlie di Emmanuele la sola eredità di Barnaba, perchè queste voci sono smentite dai fatti indubitati, ed accettati da lei medesima col suo silenzio nel corso della lite.

Avrebbe dovuto dimostrare una di queste tre proposizioni cioè, o di essere creditrice dei seniori della famiglia Abenante; o di essere separato il patrimonio particolare di Barnaba da quello di costoro e dei suoi fratelli; o che costasse evidentemente che gli olii venduti fossero il prodotto dei beni del solo Barnaba. Queste pruove avrebbe dovuto recare ad effetto la Real Cassa per vincere il partito.

La prima ipotesi da noi raffigurata non l'è mai

(1) *Fog.* 53 *della decisioce.*

Digitized by Google

girata per la mente ; le due altre non ha dimostrato in veruna maniera, come nei seguenti articoli verrà evidentemente chiarito , ed assicurato.

§. 7. Nella famiglia Abenante sono fusi i patrimonii di Barnaba, di Emmanuele, e dei loro maggiori - La Real Cassa non ha mai chiesta la separazione dei patrimonii, quindi non può esercitare il suo privilegio.

Riducendo in breve tela il lungo, e svariato ragionamento della ricorrente, pare che fondi la sua ragione sopra le proposizioni che quì enunciamo ; vale a dire :

1. Io (essa dice) sono l'unica creditrice di Barnaba Abenante ; e voi signori avvocati siete creditori di Emmanuele , al quale avete guadagnato la eredità del primo.

2. Non si richiedeva la separazione dei patrimonii, perchè essi non sono stati mai confusi, trattandosi nella specie di frutti de' beni di Barnaba.

3. Io sarei stata sempre pagata, perchè teneva obbligati per virtù dello strumento del 16 di ottobre del 1805 Emmanuele, Francesco, e Gaetano Abenante.

4. Gli olii venduti, il di cui prezzo è venuto in distribuzione sono il prodotto dei poderi di Barnaba unico debitore mio.

Digitized by Google

5. Per tutte queste ragioni non posso venire offesa dal privilegio vostro.

Le prime tre proposizioni peccano assolutamente di buon senso legale, per non dire sono prive affatto di ragione. Esse verranno vagliate nella presente trattazione, rimettendone l'esame della quarta nel paragrafo susseguente.

Nissuno si è mai avvisato di niegare nella ricorrente il carattere di creditrice di Barnaba Abenante. Ma non basta pruovare di essere creditore del defunto per vincere nello scontro i creditori privilegiati dello erede. Quelli del primo non possono altrimenti superare i secondi, che usando del lor privilegio, il quale si perde da essi, qualora non sia stato costituito e conservato in tempo utile. Il modo di mantenere illesi i diritti dei creditori del defunto rimpetto a quelli dello erede, lo ha precisamente indicato la legge negli articoli 798, 800, e 1997 delle leggi civili.

Bisogna che il creditore domandi la separazione del patrimonio del defunto da quello dello erede, e che ciò fatto, tra sei mesi iscriva il suo privilegio. Se si tratta di soli beni mobili, può del pari giovarsi di questo beneficio per lo giro di un triennio (1). Se ciò

(1) *Art.* 800 *leggi civili.*

Digitized by Google

non si adoperi, e questo voto della legge non si adempia; i patrimonii sono tra loro misti e confusi, nè privilegio esiste pe' creditori del defunto, precisamente perchè nella confusione dei medesimi, non potendosi distinguere e segregare i beni del defunto da quelli dello erede, non possono sopra dei primi venir soddisfatti i creditori di lui esclusivamente. Esistendo tutti frammischiati e confusi nelle mani dello erede, anche i creditori semplici di costui concorrono con quelli per riscuotere i loro averi, trovandosi tutti in parità di condizioni.

La Real Cassa adunque per conservare il suo privilegio doveva domandare la separazione del patrimonio di Barnaba da quello di Emmanuele. Se non l'ha fatto è degradata a creditrice semplice di costui. Nè ad altri può apporre il suo pregiudizio, che al proprio fatto. Dunque la Real Cassa attesa la confusione dei patrimonii è creditrice di Emmanuele, e non più di Barnaba; e tanto meno può aspirare ad un destino più fausto degli altri creditori di costui. Or tra la schiera di costoro essa incontra gli avvocati, che sono privilegiati tra i loro consorti; perchè ad essi hanno acquistato le eredità di Barnaba non solamente, ma di Lelio il vecchio, di Francesco da Corigliano seniore, di Serafina Malena, di Ottavio, di Cesare e di Giuseppe

Digitized by Google

Abenante, de' quali nissuno è stato mai debitore della Real Cassa. Costei è perciò vinta indubitatamente da essi, appunto perchè confusi in un solo i patrimonii di tutti, non si può assicurare e distinguere quali sieno i beni proprii di Barnaba, e se gli olii in disputa sieno il prodotto di quelli.

Ed a questo proposito la G. C. civile, che nudriva tutto il buon volere di favorire la Real Cassa, dopo di averle rimproverato tutte queste omissioni, riflette che non si poteva supplire almanco alla non domandata separazione dei patrimonii col rimedio dell'inventario; perciocchè nè questo ha mai esistito, sì come depone il ragionamento della Corte, ed assicurano le narrative, nè questa difesa ha mai articolata la Real Cassa, tanto che di questo difetto n'è stata convinta.

Da ultimo la Real Cassa solennemente dichiara di non volere esercitare alcun privilegio a fronte degli avvocati; cosa veramente bizzarra e degna di eterna memoria. Essa dice (1): *Primieramente l' Amministrazione osserva, che* ESSA NON PRETESE MAI DI ESSERE PRIVILEGIATA, *mentre non concorse con creditori dello stesso debitore, condizione essenzialissima per costituirsi un privilegio. L' amministrazione ha un diritto esclusivo*

(1) *Fog.* 33 *della decisione stampata.*

Digitized by Google

sopra il suo debitore Barnaba, e per esso contro la di lui eredità. In secondo luogo non poteva separarsi ciò che non era confuso. Se gli avvacati non hanno contrastato provvenire i danari dalla eredità, come potranno sostenere di aversi dovuto separare ciò, che trovasi distinto e separato?

Egli è questo un bel modo d' uscir d' impaccio, e stralciarsi da qualunque viluppo; vale a dire usando del metodo compendioso di metter sempre la quistione in principio; negare i fatti, ed acconciar la legge alla propria causa.

Mentre la Real Cassa cerca vincere per prefereuza i creditori privilegiati di Emmanuele, sostiene di non aver mai preteso di esercitar privilegio. Mentre gli avvocati hanno dimostrato la difesa dei patrimonii dei vecchi Abenanti, da essi salvati e la confusione di questi con quel di Barnaba, ripiglia confessando la confusione, soggiunge con franchezza imitabile che gli avvocati non han mai contrastato questo punto. E mentre questi di tali deduzioni han fatto l'achille delle loro difese, la Real Cassa se ne spedisce con una parola, cioè asserendo, che non mai di ciò si è fatta quistione! . . . . E di che altro si è mai quistionato se non di questo? E di che mai poteva quistionarsi nella concorrenza di più creditori avventatisi tutti per

Digitized by Google

impadronirsi di una somma da ripartirsi tra essi loro, se non di privilegio, e perciò di separazione di patrimonii ? La Real Cassa s' infinge di non vedere l' inimico per non venirne al paragone dell' armi; e spesso per niegare la luce del sole chiude gli occhi per non vederlo.

§. 8. La Real Cassa è divenuta semplice creditrice di Emmanuele - Poco le giova il titolo originario dei 16 di ottobre del 1805 - Essa non ha dimostrato di essere gli olii in disputa prodotto dei fondi di Barnaba, anzi dai documenti risulta il contrario.

La Real Cassa vanta due titoli contro la famiglia Abemante : il primo di acclaramento di conti de' 16 di ottobre dell' anno 1805 , nel quale contrattarono col fisco i signori Emmanuele, Francesco, Giuseppe e Gaetano Abemante (1) *nella qualità di eredi del loro fratello Barnaba.*

In questo istrumento si dichiararono in tal qualità debitori del Tesoro in duc. 18142. 07 coll' annuo interesse del 4 per 100 senza alcuna solidanza.

Il secondo è anche de' 16 di ottobre , ma dell' anno 1816.

(1) *Fol.* 9 *e* 10 *della decisione.*

Digitized by Google

In questo secondo titolo il Tesoro transige il suo credito coi soli figli ed eredi di Emmanuele; lo converte in rate; dona parte degl'interessi arretrati, e conviene con costoro una più lunga dilazione al pagamento. In virtù di questo titolo prende iscrizione contro di costoro. Nel contributo fa uso di questo solo titolo, e non già di quello del 1805.

Da questi fatti se ne inferiscono altre conseguenze, che a creder nostro direttamente fiaccano la forza intrinseca del titolo creditorio della Real Cassa contro di Barnaba medesimo, convertendolo in titolo creditorio solamente contro del suo erede Emmanuele.

Il Governo con approvazione del Re (N. S.) ha transatto i suoi crediti e rifatti i conti co' soli eredi di Emmanuele nel 1816, quindi ha novato il titolo originario del 1805, sciogliendo dalle obbligazione contratte, Francesco e Gaetano Abenante. Perciocchè transigere un credito con altre persone diverse da quelle colle quali si contrattò in origine, significa scambiare le persone dei debitori; e rimettere parte del credito, rifare il conteggio, e concedere novella dilazione, val quanto surrogare un nuovo credito al vecchio, e perciò novarlo.

E nulla giova aver dichiarato di non volere innovare il precedente contratto quante volte col fatto si

Digitized by Google

è novato, per la massima di esser nulle le dichiarazioni e le proteste contro il fatto proprio, chiaro, preciso, e permanente.

A queste osservazioni si aggiugne, che la Real Cassa ha fatto uso in giudizio del solo titolo posteriore del 1816, e non dell'antico del 1805, ond'è che non può trapassare i limiti ed i confini di questo; e tantomeno può ricorrere al precedente.

Le noverate osservazioni van dette per ributtare una troppo languida difesa della ricorrente, che di sopra abbiamo accennato, cioè che anche perdendo le figliuole di Emmanuele la gran causa agitata contro di Gaetano, essa sempre avrebbe ricevuto il suo, perchè creditrice anche di costui. Questa assertiva non regge per più ragioni.

In primo luogo gli avvocati non salvarono alle figliuole di Emmanuele la sola eredità di Barnaba; ma tutte le eredita di tutti gli ascendenti Abenante, dei quali non è creditrice la Real Cassa.

In secondo luogo, Gaetano combatteva e pretendeva in giudizio questi vetusti retaggi, non com'erede di Barnaba, ma per proprio diritto, e particolare chiamata ed aspettativa.

In terzo luogo tutti questi patrimonii giacciono confusi in un solo, per cui sono scomparse e cancel-

Digitized by Google

late le rispettive provvenienze; e sono considerati per legge indistintamente beni del solo erede Emmanuele.

In quarto luogo Gaetano era originariamente per lo strumento del 1805 obbligato, non già nel nome proprio, ma come erede di Barnaba; perciò se avesse guadagnato le grandi masse di beni, che pretendeva, non mai avrebbe la Real Cassa ritrovata cotanta capienza, come di presente ne trova dopo della vittoria riportata dagli avvocati, perchè Gaetano morì fallito, e perchè è tornato più opulento il patrimonio dei suoi veri debitori.

In quinto luogo la Real Cassa in tutti gli altri precedenti contributi non ha mai ardito di porre avanti questa pretensione del privilegio, e si è contentata di concorrere, e pigliare la sua tangente insiem cogli altri (1).

§. 9. Prosieguo dello stesso argomento.

Ma poi ripigliando il filo della trattazione, e facendoci a confutare la quarta proposizione assunta dalla ricorrente, cioè rispetto alla provvenienza degli olii, con piacere annunziamo, che la maggiore nostra difesa ci vien mutuata dai documenti presentati in giudizio dalla ricorrente medesima.

---

(1) *Fog.* 9 *della decisione.*

Digitized by Google

Essa mirando stabilire la provvenienza degli olii dai fondi di Barnaba soltanto si fonda sopra due documenti, cioè che il giudice collocatore intitolò la distribuzione *a carico dei signori Barnaba ed Emmanuele Abenante*; e che l'amministratore signor Lefosse avesse dichiarato, che gli olii fossero il ritratto dei fondi del primo.

Innanzi tutto si avverte, che il detto del giudice collocatore non può influire su la natura delle cose, e variarne l'indole, compromettendo in pari tempo i diritti delle parti. Di poi ben disse il giudice, perchè egli versava nella disamina de' titoli de' creditori di entrambi i fratelli Barnaba ed Emmanuele; e perciò della collocazione di entrambi si trattava sicuramente.

La dichiarazione poi prodotta dalla Real Cassa dell' amministrator Lefosse ripugna, e non favorisce il suo assunto.

Esso parla così (1): *Nella cancelleria del tribunal civile si è presentato D. Niccola Lefosse* AMMINISTRATORE DE' BENI DELLA FAMIGLIA ABENANTE; *il quale ha detto, che con atto del* 19 *ottobre caduto*, NOTIFICATOGLI AD ISTANZA DEL REAL TESORO *era stato citato per fare e confermare con giuramento la sua dichiarazione. . . .*

(1) *Fol.* 46 *della decisione.*

Digitized by Google

Che l' olio dei fondi tutti della famiglia Abenante, *mediante incanti eseguiti nelle forme legittime, e nel luogo solito della piazza grande di detto comune sono state delle seguenti quantità rimaste a persone diverse, come appresso. Fondo Lempa a D. Pietro Toscano ec. ec.*

Chi dice *fondi* tutti *della* famiglia *Abenante*, non indica sicuramente i fondi del solo Barnaba. E se in queste generiche frasi trova la ricorrente la specifica designazione che cerca, non solo peccherà in logica, ma in gramatica. La dichiarazione di Lefosse che è documento della Real Cassa avvalora le difese degli avvocati, in vece di raccomandare la sua causa.

Ma a prescindere da questo interessante documento, noi riduciamo alla memoria della nostra contraddittrice quanto sta da lei stessa confessato nel titolo creditorio appunto, pel quale leva così gran rumore, e nel certificato da lei autenticamente rilasciato per farsi luogo al contributo. Da questi due preziosissimi documenti, che industriosamente non rammenta ora la Real Cassa si dimostra, che gli olii sono il frutto dei fondi di Emmanuele, e non di Barnaba.

Nello strumento del 1816 e nella Reale approvazione (1), si dice, *che D. Giovanni Curti* (ante-

(1) *Fog.* 9 *della decisione stampata.*

Digitized by Google

cessore di Lefosse) *amministratore* DEI BENI DELLA FAMIGLIA ABENANTE, DAI FRUTTI DI QUELLA *corrisponda il debito . . ., comechè* TUTTI I BENI DELLA FAMIGLIA ABENANTE *sono affidati all' amministrazione del signor D. Giovanni Curti per disposizione della Corte di appello di Napoli.*

Si ponga mente, che lo stesso Governo, cioè la ricorrente confessa che *tutti i beni della famiglia Abenante*, il che non suona sicuramente i beni del solo Barnaba erano in amministrazione, cioè che erano tutti confusi, e che da tutti indistintamente doveva pagarsi il debito del Fisco, vale a dire dai beni di coloro che non erano suoi originarii debitori, ed a lui non obbligati; considerazione, che afforza mirabilmente la idea della avvenuta novazione operatasi dal Fisco col posteriore strumento di transazione del 1816.

Il certificato poi rilasciato legalmente dalla stessa ricorrente il dì 18 maggio 1830 (1), esprime tra l'altro, *che in novembre* 1820, *e novembre* 1821, *marzo* 1823, *e novembre* 1826 *erano stati depositati dagli uscieri Rizzuti ed Amantea; uscieri del giudicato di Rossano duc.* 13028. 99, COME PREZZO DELL' OLIO VENDUTO IN DANNO DEGLI EREDI DEL FU D. EMMANUELE ABENANTE. *Che con* DIVERSI ORDINI DEL TRIBUNAL CIVILE DI CALA-

(1) *Fog.* 13. *della decisione.*

Digitized by Google

BRIA CITRA *si erano pagate le seguenti somme agl' infrascritti creditori, cioè* . . . . . ALLA TESORERIA GENERALE *nel* 24 *novembre dello stesso anno* DUCATI 594. 37.

Dunque gli olii sono il prodotto dei beni di Emmanuele, e non di Barnaba Abenante, ed il Tesoro, cioè la ricorrente, senza l'ambizione di alcun privilegio profittò dei depositi insieme con gli altri creditori di Emmanuele, senza che mai avesse promossa la pretensione del privilegio, che ora promuove inopportunamente.

Dunque i patrimonii sono confnsi, e gli olii in quistione provvengono dai beni di Emmanuele, e non di Barnaba come la stessa Real Cassa ha confessato.

CONCHIUSIONE.

Dopo le cose discorse così diffusamente sino a questo momento; e dopo di aver dimostrato.

I. Che gli avvocati salvarono alle figliuole di Emmanuele gran copia di beni di coloro, che non erano debitori della Real Cassa.

II. Che stanno tuttora in uno insieme confusi i patrimonii di tutti, senza che mai se ne sia chiesta la separazione.

Digitized by Google

III. Che le somme ripartibili sono il ricavato degli olii prodotti dai beni di Emmanuele Abenante, e non già di Barnaba, acquistano le speranze di veder rigettato il ricorso della Real Cassa forza e vigore d'indubitabile certezza.

Napoli 6 di novembre del 1835.

Ferdinando Starace.

Digitized by Google

TESTO DELLA DECISIONE DE' 20 APRILE 1818.

Per tali considerazioni.

La Gran Corte, ammette l' intervento in causa di D. Rosa Abenante, e pronunziando fra tutte le parti, annulla gli appelli interposti da' cavalieri D. Gaetano, e D. Francesco Abenante, da D. Nicola de Falco padre, e tutore delle figlie minori, ed eredi della fu loro madre D. Serafina Abenante, è da D. Nicoletta, e D. Rosa Abenante avverso la sentenza del Tribunal civile di Napoli de' 26 aprile 1815, non che una tal sentenza, ed avocando il merito in quanto appartiene con nuova decisione definitivamente dichiara:

1. *Che D. Gaetano ha dritto alla nona parte dell' eredità di D. Lelio seniore di lui padre, restando rigettate l' eccezioni delle anzidette eredi di D. Emmanuele Abenante loro padre, ed avo rispettivo tendenti ad escluderlo.*

2. *Dichiara, che la eredità di D. Paolo Abenante si compone di ogni cespite, dritto, ed azione, che non furono compresi nella rinuncia dal medesimo fatta a pro di D. Barnaba, e che di siffatta eredità la sesta parte è dovuta a D. Gaetano appartenendo esclusivamente all' eredità di D. Barnaba tutte ciò, che*

Digitized by Google

cadde nella rinuncia stessa non che le quote degli altri fratelli renuncianti a lui premorti.

3. *Dichiara, che D. Francesco Abenante da Corigliano istituì eredi pieni i sei suoi nipoti fratelli Abenante di Rossano col peso di restituire al di costoro nipote, e figliuolo rispettivamente Lelio juniore; e che nella sua disposizione non v'è tacita reciproca fra gl' istituiti, nè altro grado sotto inteso di sostituzione. Dichiara quindi, che de' beni soggettati all' anzidetto fedecommesso una sesta parte spetta a D. Gaetano, ed un' altra sesta parte a D. Francesco resa libera nelle loro mani per effetto della legge del* 1807.

4. *Dichiara, che D. Barnaba Abenante formò una simultanea istituzione della proprietà de' suoi beni a pro dello stesso Lelio il giovane, e del semplice usufrutto a pro de' quattro suoi fratelli allora superstiti, e che, nè col suo testamento, nè col codicillo accordò agli usufruttuarj alcun dritto di accrescere. Senza quindi arrestarsi alle domande per questi due capi de' signori D. Gaetano, e D. Francesco, che rigetta, dichiara, che altro loro non appartiene sulla eredità di D. Barnaba, che la sola percezione, loro vita durante, della quarta parte per ciascuno dell'usufrutto, tanto de' beni exfeudali soggettati alla primogenitura, quanto de' burgensatici compresi nel fedecommesso dividuo,*

Digitized by Google

escluso però il solo usufrutto dell' exfeudo di S. Morello prelegato a pro del giovane Lelio, del qual prelegato dichiara, che D. Barnaba non alterò punto col codicillo la disposizione fattane col testamento a favore dello stesso Lelio. Dichiara perciò dovuto agli eredi di D. Emmanuele l' usufrutto di S. Morello dal giorno, in cui cessò l' amministrazione a partito forzoso confidata coll' istromento del 1804 *a D. Emmanuele.*

5. *Dichiara, che Lelio juniore acquistò, e trasmise al suo genitore D. Emmanuele, tanto i beni delle quote del fedecommesso di Francesco da Corigliano spettante ad Ottavio, ed a Barnaba predefunti, quanto i beni così ex-feudali, che burgensatici lasciati da Barnaba, i quali tutti, come anche la quota spettata a D. Emmanuele sull' anzidetto fedecommesso di Francesco il vecchio resi liberi per effetto della citata legge del* 1807, *presso il medesimo D. Emmanuele sono pervenuti alle di lui eredi.*

6. *Dichiara, che per virtù della stessa legge è svanito sugli enunciati beni ogni dritto eventuale de' figliuoli, che mai potesse avere D. Gaetano, ammogliandosi.*

7. *Dichiara, che non osta la rinuncia fatta in età minore da D. Giuseppe Abenante a pro di D. Barnaba, e poi divenuto maggiore rivocata; e che perciò*

Digitized by Google

la successione intestata dello stesso D. Giuseppe per la totalità de' suoi beni, dritti, ed azioni nascenti così dall' istromento del 1804, *che da qualsivoglia titolo sia per proprio acquistato, sia per la sesta parte de' beni del fedecommesso di Francesco da Corigliano resa libera nelle sue mani, e per ogni altra quota ereditaria a lui pervenuta si è aperta a prò de' tre suoi germani allora viventi D. Emmanuele, D. Gaetano, e D. Francesco in eguali porzioni.*

8. *Rinvia le parti al tribunal civile per la formazione delle rispettive masse de' beni, crediti, azioni, e diritti delle eredità anzidette delle diverse loro provvenienze, ed appartenenze risultanti da' rispettivi titoli, che ne dimostrino la origine, e pervenienza sopra tutto per la definizione de' beni, che debbono attribuirsi alla eredità di D. Barnaba, e di quelli di particolare, e proprio acquisto di D. Emmanuele, come si farà costare da' legittimi documenti.*

9. *Dichiara dovuti a D. Gaetano i frutti delle quote u lui spettanti sulte eredità di D. Lelio Seniore di D. Paolo, di D. Francesco da Corigliano, e di D. Giuseppe, non che la quarta parte dell' usufrutto della eredità di D. Barnaba; come anche dichiara dovuto a D. Francesco i frutti sulle quote a lui spettanti delle eredità di Giuseppe, e di Francesco da Co-*

Digitized by Google

rigliano, e la quarta parte dell' usofrutto di quella di D. Barnaba dal dì della rispettiva morte di ciascuno, fino a che non sieno seguiti la material divisione, ed il distacco a lor favore delle quote de' beni, che ciascuno di essi dovrà conseguire, sia come usufruttuarj riguardo a D. Barnaba, sia come proprietarj rispetto agli altri defunti imputandosi nell' ammontare di tali frutti, ed usufrutto tutto ciò, che essi D. Gaetano, e D. Francesco hanno ricevuto per effetto dell' istromento del 1804; *e quel che D. Gaetano ricevette anche da D. Barnaba durante la di costui vita, il tutto come per legge. Benvero dichiara, che essi D. Gaetano, e D. Francesco nulla debbono riscuotere per le loro quote di usufrutto sulla eredità di D. Barnaba, dal dì della di costui morte sino a due aprile* 1804, *perchè transatte coll' istromento anzidetto.*

10. *Rigetta la domanda di D. Gaetano, sia per la comunione, sia per la società con D. Barnaba, e dichiara di dover solo precapire dalla eredità di D. Barnaba i ducati* 5000 *legatigli nel di costui testamento per le assistenze prestate negli affari della Casa, una cogl' interessi al* 5 *per* 100 *dal dì della morte di D. Barnaba sino alla soddisfazione, come furono convenuti nell' istromento del* 1804, *detrattene le somme ricevute a conto di tali interessi fra gli annui ducati* 2000, *pat-*

Digitized by Google

tuiti di pagarglisi da D. Emmanuele in quel contratto, anche per causa degl' interessi.

11. *Dichiara di non esservi allo stato luogo a deliberare sulla prelevazione domandata da D. Gaetano pe' debiti di D. Barnaba da lui estinti, e lo rinvia a rendere di unita a D. Francesco nel modo, e tempo prescritti dal codice il conto dello stralcio del negoziato di D. Barnaba in Napoli a' termini del convenuto coll' istromento del* 1804, *presso il tribunal civile di Napoli, nel quale gli sarà lecito di far valere le ragioni a lui competenti per lo giudicato reso dalla già Corte di Appello di Catanzaro fra D. Francesco, e D. Emmanuele; egualmente che sarà lecito alle eredi di quest' ultimo ogni dritto, che mai possa lor competere per contraddirlo come per legge.*

12. *Dichiara, che le stesse eredi di D. Emmanuele son tenuti ad esibire l' inventario dello stralcio del negoziato di Rossano; non che a rendere presso il Tribunale civile il conto regolare delle esazioni derivanti dallo stralcio medesimo* fatte dal defunto D. Emmanuele *a norma del più volte citato contratto del* 1804.

13. *Dichiara di non esservi allo stato luogo a deliberare, nè sulla prelevazione del credito di D. Emmanuele in ducati* 36 *mila, e loro interessi, nè sull' allegata lor soddisfazione, e rinvia al tribunal ci-*

Digitized by Google

vile per definire sulle azioni, ed eccezioni delle parti espleta, che sarà la formazione delle masse già ordinate, e discussi i conti rispettivamente da darsi come sopra, dalle quali operazioni potrà risultare l' adempimento, o inadempimento dello stipulato in questo articolo coll' istrumento del 1804.

14. *Dichiara salvi i dritti de' signori D. Gaetano, e D. Francesco riservatisi nell' istromento de'* 16 *settembre* 1814, *da esperimentargli nel tribunal civile in seguito delle operazioni anzidette per la conservazione, ed integrità delle quote rispettive di praprietà, e di usufrutto loro attribuite a' termini de' precedenti capi.*

15. *Dichiara di essere nell' ozione delle eredi di D. Emmanuele di chiedere per intero sulla eredità di Barnaba ducati* 50 *mila derivanti dall' istromento, e dall' alberano del* 1778, *e dal testamento di D. Barnaba, restando salva alla eredità istessa il dritto di farsi indennizzare per duc.* 20000 *da quella di D. Serafina Malena a norma dell' alberano anzidetto. Pronunciando però interlocutoriamente su i seguenti due capi, dichiara, che pendente il giudizio di falso dell' istromento di società del* 1779, *non vi è lungo a deliberare nè sulle prelevazioni domandate dalle eredi di D. Emmanuele de' detti ducati* 50000, *de' prelegati*

Digitized by Google

disposti da Lelio seniore a pro di D. Dmmanuele, e de' ducati 4000, dotali della dicostui moglie, non che su i loro rispettivi frutti, nè sull' eccezioni prodotte dai signori D. Francesco, e D. Gaetano, nè sulla riserva di dritto pretesa da D. Gaetano nel caso, che si dichiarasse vero l'istromento del 1779, sulle quali tutte si riserva di provvedere, come di ragione, visto l'esito del giudizio anzidetto.

16. *Parimenti si riserva di provvedere sulla quota spettante a D. Gaetano della eredità della di lui genitrice D. Serafina Malena, dimostrato, che sarà da esso il numero de' figliuoli superstiti alla di lei morte. Ordina intanto, che si proceda nel tribunale civile alla formazione della massa di tale eredità, seconda la norma prescritta nel capo ottavo.*

17. *La esecuzione è ritenuta pe' soli due capi riservati alla decisione di questa Gran Corte: per tutto il dippiù è rinviata a' primi giudici.*

Multa rimessa - Spese compensate.

VA1
1523176

Digitized by Google